

CONVENZIONE

TRA

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Ente pubblico non economico a carattere associativo, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, C.F.00493410583, P. IVA n.00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale (di seguito denominato "ACI");

E

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale in Roma alla Via Toscana n. 12, 00187, in persona del Segretario Generale e Procuratore speciale Dott. Cecilia Crescioli, nata a Firenze il 07.02.1971, C.F. CR5CCL71B47D612L, a quanto infra autorizzato giusta Procura speciale a Notaio Massimiliano Passarelli Pula, Rep. N.10176, Racc. n. 6961, registrata in Roma in data 16.07.2020, serie 1T n. 19431, domiciliato per la carica presso la sede legale, (di seguito "CRI" o "Comandante");

(di seguito congiuntamente e per brevità "*Parti*")

PREMESSO CHE

- l'**ACI** è un Ente Pubblico non economico che federa gli Automobile Club territoriali e che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;
- l'**ACI** include nella propria gamma associativa le Tessere denominate "ACI Gold" e "ACI Sistema" (di seguito "Tessere"), destinate al mercato individuale dei Soci, e le tessere aziendali (anche denominate "moduli") destinate al mercato aziendale, che garantiscono la fornitura dei servizi di soccorso stradale per autoveicoli di varia tipologia e peso appartenenti a Società, Enti e altri soggetti giuridici di diritto pubblico e privato;
- l'**ACI** al fine di promuovere il proprio associazionismo, ha interesse a estendere la conoscenza e la diffusione dei servizi e dei vantaggi inclusi nelle Tessere;
- La **CRI** è una Organizzazione di Volontariato costituita in forza del Dlgs 178/2012 e ssmmii che svolge anche attività di pubblico interesse tra le quali rientrano le attività di assistenza a persone vulnerabili in Italia e all'estero, di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria, di Protezione Civile, di emergenza e cooperazione allo sviluppo in sede internazionale, di formazione nel settore socio-sanitario e del Diritto Internazionale Umanitario, di promozione della gioventù;
- l'**Obiettivo Strategico 5 della CRI** riporta tra le proprie attività quadro l'educazione alla salute, a stili di vita sani oltre che alla sicurezza stradale;
- La **CRI** dal 5 luglio 1990 aderisce all'Automobile Club d'Italia ed è componente dell'Assemblea dell'ACI;
- La **CRI** ha interesse a fruire dei servizi di assistenza stradale in favore degli autoveicoli appartenenti

- alla propria flotta;
- Le Parti hanno tra i propri obiettivi strategici l'ampliamento della propria compagine associativa, mediante adesione di nuovi soci;
 - Le Parti hanno manifestato il reciproco interesse a definire termini e condizioni della reciproca collaborazione ai fini di cui sopra;
 - che l'art 3.10 della Delibera n. 556 del 31/5/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede che la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d'appalto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, di seguito per brevità "*Convenzione*".

ART. 2) OGGETTO

Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, intendono definire termini e condizioni della reciproca collaborazione volta a:

- garantire agli automezzi appartenenti alla flotta della CRI i servizi di assistenza stradale forniti dall'ACI ai propri associati sul territorio nazionale;
- promuovere la diffusione delle Tessere ACI presso i volontari ed il personale dipendente (di seguito "Operatori") operante presso tutte le articolazioni territoriali della CRI ovvero Comitato Nazionale, Comitati Regionali (di seguito "Associazione") e Comitati territoriali (di seguito "Comitati").

ACI, ai fini della presente Convenzione, dichiara:

- di conoscere e rispettare i Principi fondamentali della Croce Rossa e di non svolgere e/o promuovere, anche indirettamente, alcuno dei business di seguito elencato: produzione/vendita di armi, tabacco, alcolici, prodotti pornografici, cibo e bevande dannose per la salute umana ovvero attività legate al gioco d'azzardo/scommesse, estrazioni minerarie/estrattive potenzialmente dannose per ambiente e salute umana oltre che discriminatorie della libertà di culto;
- di essere a conoscenza dell'autonoma personalità giuridica del Comitati territoriali della CRI.

CRI, ai fini della presente Convenzione dichiara di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dello Statuto

dell'ACI, la qualità di Socio ACI si acquista a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto alle prestazioni previste dalla formula associativa prescelta, a partire dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della domanda di adesione e di pagamento della quota sociale. I servizi e le prestazioni garantite ai Soci ACI sono prestati secondo termini e condizioni riportate nei relativi Regolamenti e Condizioni Generali di Assicurazione, così come pubblicati sul sito www.aci.it.

ART. 3) IMPEGNI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ACI si impegna a:

- garantire i servizi di assistenza stradale agli autoveicoli appartenenti alla flotta CRI nel caso di sottoscrizione da parte dell'Associazione e/o dei Comitati della relativa tessera associativa;
- mettere a disposizione dell'Associazione e dei Comitati una tariffa agevolata rispetto a quella ordinaria, da far sottoscrivere agli Operatori interessati, per fruire dei servizi di assistenza ACI, secondo lo schema tariffario di seguito meglio riportato: Tessera ACI Gold a € 79,00 invece di € 99,00 (prezzo di listino); Tessera ACI Sistema a € 59,00 invece di € 75,00 (prezzo di listino); Tessera Club a €35 (salvo sconto applicato allo sportello). I moduli associativi per i veicoli e per gli operatori interessati possono essere emessi dagli Automobile Club territoriali e dalle Delegazioni ACI su richiesta dell'Associazione e/o dei Comitati (con riferimento ai moduli per i veicoli) e degli operatori interessati relativamente alle tessere individuali;
- realizzare il materiale promo-pubblicitario (leaflet, locandine, banner web) senza alcun costo a carico della CRI da utilizzare presso la propria rete di vendita al fine dello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione delle tessere ACI in favore degli Operatori;
- promuovere sui propri canali informativi e telematici le iniziative della CRI nel settore della sicurezza alla guida, delle manovre salvavita in caso di incidente automobilistico ed ogni altra tematica promossa dalla CRI inerente la salute con particolare riferimento alla mobilità. I relativi materiali informativi e multimediali sono messi a disposizione dalla CRI senza costo alcuno a carico di ACI.

Con la sottoscrizione della Convenzione la CRI, si impegna a:

- corrispondere ad ACI la tariffa unitaria prevista (riportata in allegato 1) nel caso di sottoscrizione dei moduli associativi per la fornitura dei servizi di assistenza stradale in favore degli autoveicoli utilizzati dall'Associazione;
- promuovere presso i propri Comitati la sottoscrizione dei moduli associativi con riferimento agli automezzi a disposizione di questi ultimi e con oneri a loro carico;
- promuovere presso gli operatori, tramite una campagna informativa con contenuti elaborati in collaborazione con ACI, i servizi e le agevolazioni offerte dalle Tessere "ACI Gold" e "ACI Sistema";
- promuovere sul proprio sito web le iniziative dell'ACI nel settore della mobilità, della mobilità

sostenibile, della guida sicura, ed ogni altra tematica promossa dall'ACI e ritenuta coerente con la *mission* di CRI.

ART. 4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti sono trattati in osservanza del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati, per quanto è necessario all'esecuzione del contratto/rapporto e per adempiere agli obblighi di legge alle quali le parti soggiacciono. Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le parti adottano le misure necessarie per garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente delle informazioni. Per ulteriori specificazioni si rinvia alle rispettive informative sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 allegata al presente contratto.

Le parti dichiarano di avere ricevuto l'informativa di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche ad opera dei reciproci collaboratori, sostituti e/o addetti (delegati etc).

ART. 5) DURATA E DECORRENZA

La Convenzione avrà la durata di anni 1 (uno), dalla data di sottoscrizione senza possibilità di rinnovo fatti salvi eventuali successivi accordi scritti.

ART. 6) RECESSO

Ciascuna Parte potrà recedere liberamente dalla presente Convenzione senza alcun onere con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e/o a mezzo raccomandata presso i recapiti di cui al successivo art. 7.

ART. 7) COMUNICAZIONI

Qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto le attività di cui alla presente Convenzione andrà effettuata presso i seguenti recapiti:

Associazione della Croce Rossa Italiana –ODV

Via Ramazzini n. 31, 00151, Roma

Email:
manuela.zambrano@cri.it

Pec:
motorizzazione@cert.cri.it

Automobile Club d'Italia

Via Marsala 8, 00185, Roma

Email:
direzioneattivitaassociativegestionesvilupporeti@aci.it

Pec:
direzioneattivitaassociativesvilupporeti@pec.aci.it

ART. 8) DISPOSIZIONI GENERALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato la presente Convenzione e ciascuna clausola ivi riportata e che la stessa è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle Parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 CC.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.

La tolleranza di una delle parti di fronte all'inadempimento dell'altra parte ad una qualsiasi delle previsioni della presente Convenzione non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni e/o inadempimenti convenzionali posti in essere dalla parte inadempiente.

La presente Convenzione non è soggetta a registrazione. In caso di registrazione le relative spese resteranno a carico della parte che ne abbia reso necessaria la registrazione.

La presente Convenzione non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le parti e non dovrà essere inteso in alcun modo quale atto di conferimento di poteri di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

La presente Convenzione non è cedibile né trasmissibile, né in tutto né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 9) FORO COMPETENTE

La presente Convenzione è regolata dalle vigenti normative sostanziali e processuali italiane. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o interpretazione della presente Convenzione o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 (sette) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla parte più diligente, i rappresentanti delle parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia. In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa verrà devoluta in via esclusiva al Tribunale civile di Roma.

Luogo e Data: _____

Automobile Club d'Italia

Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV

Firmato: Cecilia Crescioli

Firmato: Angelo Sticchi Damiani

Allegato 1

Azi	Veicoli leggeri	Veicoli medi	Veicoli pesanti	Veicoli extrapesanti	Veicoli extrapesanti - convoglio
tessera associativa	modulo VL base	modulo VM Italia	modulo VP Italia	modulo VX Italia	modulo VX Italia plus
5,23	20,44	60,44	98,44	120,44	190,44